

Decreto Sostegni “convertito” pubblicato in Gazzetta: le principali novità inserite dalla legge di conversione

Dopo i decreti-legge cosiddetti Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Agosto, e Ristori, convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L, il Decreto cd. “Sostegni”. Il predetto decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 è composto da 94 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e reca disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all’economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altri ambiti. Esse si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Decreto Sostegni, il Governo pone la fiducia alla Camera

Nella seduta di lunedì 17 maggio il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia

di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19 (A.C. 3099), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si svolgono martedì a partire dalle ore 15, la chiama per appello nominale a partire dalle ore 16.33. Le dichiarazioni di voto finale nella seduta di mercoledì a partire dalle ore 19.

Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni 1. Diffusa la circolare delle Entrate sciogli-dubbi

Non rientrano nel calcolo dei sostegni i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno in attuazione dei decreti emanati per far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza Covid-19 (Decreti "Rilancio", "Agosto", "Ristori", "Natale"). Gli stessi aiuti non vanno considerati per determinare la soglia di accesso al regime forfettario, la disciplina di favore destinata alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 65mila euro.

Sono due dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E di oggi, che illustra – a seguito degli ulteriori contributi a fondo perduto previsti dal D.L. Sostegni – alcuni aspetti relativi all'accesso ai contributi e risponde ai quesiti formulati dagli operatori, anche con riguardo ad alcuni casi particolari.

Il Decreto Sostegni 1 con le modifiche introdotte dal Senato

Atti Parlamentari		Camera dei Deputati	
TUTTO IL DOCUMENTO		A.1. 1009	
TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA		TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	
Art. 91.		Articolo 91. (Proroga del versamento dell'IRAP)	
Art. 1.		Articolo 1.	
Il contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici a proroga del termine per presentarsi (IVA) 1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno cessato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 903. 3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con titoli di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 903, e composti di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico non superiori a 50 milioni di euro del secondo		1. All'articolo 42-bis, comma 3, del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 128, la parola: « 30 aprile 2021 » è sostituita dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ». 1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 2. Identica. 1. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con titoli di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) e b), del presente testo unico o con composti di cui all'articolo 34, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 50 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta ante-	

Si riporta il testo a fronte, *ante* e *post* modifiche apportate dalla Senato della Repubblica.

Iter – Approvato dal Senato della Repubblica il 6 maggio 2021. Trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica il 7 maggio 2021.

[Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,](#)
recante: *«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»*,
comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.

Contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni. Più di 600mila le istanze già in pagamento per un totale di quasi due miliardi di euro

Sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021. I contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme direttamente sul conto corrente indicato nella domanda oppure potranno usare l'importo riconosciuto in compensazione. Dal 30 marzo, giorno dell'apertura del canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi sono circa un milione le domande del contributo a fondo perduto inviate con l'apposita piattaforma informatica delle Entrate gestita con il partner tecnologico Sogei.

Contributi a fondo perduto. Aperto il canale online per trasmettere le istanze

Su input del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è ora aperto il canale sul portale Fatture e corrispettivi per l'invio delle richieste per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto legge n. 41/2021 (DL Sostegni). Da oggi fino al 28 maggio i contribuenti interessati potranno presentare la loro domanda mediante il desktop telematico o trasmettendo online, tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia. È possibile utilizzare le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall'Agenzia. Possibile anche l'invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2021)

Contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni. Istruzioni per i

soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019

Pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 82454/2021 del 29 marzo 2021 che apporta una modifica al punto 2.4 – seconda alinea – del precedente Provvedimento del 23 marzo 2021 avente ad oggetto «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021».

La modifica è funzionale ad evitare equivoci e interpretare correttamente le modalità di determinazione del valore del contributo a fondo perduto (articolo 1, D.L. n.41/2021) per i soggetti "start up", che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019.

In particolare, si chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

On line la nuova guida al “Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni”

Dopo l'approvazione del modello e delle istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd “Sostegni”. L'Agenzia delle entrate illustra le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica “Covid-19”.

D.L. Sostegni. Per il nuovo contributo a fondo perduto domande dal 30 marzo

Sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni. In attuazione dell'articolo 1 del Decreto legge n. 41, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il Provvedimento di oggi firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica “Covid-19”. La procedura è semplice: a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell'Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal

partner tecnologico Sogei, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet. L'orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un'apposita comunicazione. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d'imposta in compensazione. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%